



PROVINCIA DI MANTOVA
Segreteria generale

Mantova, 24 novembre 2020

a tutto il personale
e, p.c., a Presidente
Comitato COVID
RSU
CUG
RLS

Oggetto: Misure organizzative per la gestione di un caso sospetto od accertato di infezione da SARS-COV2 tra il personale provinciale.

Viste:

le seguenti circolari dell'Ente contenenti le indicazioni comportamentali in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19:

- prot. n. 20806 del 02/05/2020, "*Misure precauzionali minime volte a garantire la continuità dell'attività aziendale ed a prevenire il rischio di contagio per i lavoratori*";
- prot. n. 22967 del 15/05/2020, "*Misure organizzative per l'accesso alla sede provinciale di Palazzo di Bagno e per la fornitura di dispositivi di protezione individuale al personale*";
- prot. n. 37546 del 31/07/2020, "*Adeguamento delle misure organizzative relative all'emergenza Covid19 al D.L. rilancio n. 34 del 19/5/2020*";

Sentito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", nominato con atto del Segretario Generale prot.n. 59804 del 13/11/2020;

premesse che:

- in presenza di febbre sopra i 37,5°C, di sintomi influenzali (vedi oltre), di isolamento obbligatorio o fiduciario ai soggetti interessati è vietato accedere ai locali della Provincia;
- è soggetto positivo al Coronavirus colui al quale, a seguito di test per la ricerca di SARS-COV2, viene riscontrata la presenza di virus vivo nelle vie respiratorie ed è quindi contagioso;
- secondo il Ministero della salute (circolare 0018584-29/05/2020) "*Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.*";
- il contatto stretto (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito dal Ministero della salute (circolare 0018584-29/05/2020) come:
 - una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
 - una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
- Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.*
- sulla base delle circolari ed ordinanze ministeriali, le autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso COVID-19:
 - un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, oppure
 - un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno;
 - i contatti stretti di casi COVID-19 individuati dall'autorità sanitaria devono rispettare le seguenti indicazioni (Ministero della salute, circ. citata):
 - *divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione/dimora e di contatti sociali. La persona sottoposta ad isolamento domiciliare deve rimanere in una stanza dedicata e dotata di buona ventilazione, possibilmente con bagno dedicato, e limitare al massimo i movimenti in altri spazi comuni della casa. In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di almeno un metro;*
 - *rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza attiva;*
 - *misurare la temperatura corporea due volte al giorno e in caso di percezione di aumento della temperatura;*
 - *lavare frequentemente le mani, in particolare, dopo qualsiasi contatto con i fluidi corporei (secrezioni respiratorie, urine e feci);*
 - *in caso di insorgenza dei sintomi o segni compatibili con COVID-19, anche lievi, in particolare febbre o almeno uno tra faringodinia, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, mialgie, anosmia/ageusia/disgeusia (nota: perdita olfatto/gusto), diarrea, astenia deve:*
 - *telefonare immediatamente al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta e al Dipartimento di Prevenzione della ASL;*
 - *auto-isolarsi, ovvero restare a casa in una stanza con porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;*
 - *se la sintomatologia lo consente, indossare una mascherina chirurgica alla comparsa dei primi sintomi;*
 - *tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso paziente ponendoli dentro almeno due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l'altro), per evitare contatti da parte degli operatori ecologici.*
 - violare la quarantena disposta dalle autorità sanitarie comporta conseguenze penali ed amministrative;
 - le persone venute a contatto con un contatto stretto (contatti indiretti) non sono sottoposte ad alcun provvedimento di quarantena e, solo qualora il contatto stretto risultasse a sua volta positivo al Coronavirus, potrebbero divenire a loro volta contatto stretto su indicazione delle autorità sanitarie;
 - i contatti non riconosciuti come contatti stretti dalle autorità sanitarie non sono sottoposti ad alcun provvedimento di quarantena;
 - solamente le autorità sanitarie possono disporre provvedimenti di isolamento/quarantena od accertamenti sanitari obbligatori;
 - per ridurre il rischio di situazioni d'incertezza dei sintomi da SARS-COV2 rispetto all'influenza stagionale la Provincia sta organizzando insieme al polo vaccinale della ATS la vaccinazione antinfluenzale dei dipendenti su base volontaria, con costi a carico dell'Ente.

a) dipendente sintomatico nel luogo di lavoro:

nel caso durante il lavoro in sede il dipendente sviluppi sintomi influenzali si applica il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali?”, allegato 12 al DPCM 11-6-2020 (G.U. Serie Generale , n.

147 del 11 giugno 2020), ed in particolare l'art. 11 "Gestione di una persona sintomatica in azienda" che stabilisce:

“• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

• l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

• Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.”.

Se ATS risponde tempestivamente:

- se ne seguono le indicazioni, sia per il lavoratore sintomatico sia per i possibili contatti stretti, sia per i luoghi, etc;
- la Provincia rimarrà a disposizione dell'Autorità Sanitaria per eventuali approfondimenti.

Se ATS non risponde o non fornisce indicazioni,

il dipendente sintomatico deve:

- ritornare al proprio domicilio su disposizione del suo Dirigente/Responsabile di servizio;
- contattare il proprio medico di medicina generale, seguendone quindi le sue istruzioni;
- mantenere informata la Provincia (Dirigente/Responsabile di servizio, ufficio personale) delle indicazioni ricevute e degli sviluppi del caso;

la Provincia (Dirigente/Responsabile di Servizio/SPP/MC) provvederà:

- alla prima individuazione degli eventuali contatti stretti;
- nel caso di sospetta positività a giudizio del medico di medicina generale del dipendente sintomatico (prescrizione del tampone) secondo quanto questi provvederà a comunicare, a porre cautelativamente i dipendenti che hanno avuto contatto stretto con esso in modalità di lavoro agile sino a: conferma di diagnosi negativa a COVID19 da parte del sintomatico con cui sono venuti a contatto OPPURE completamento di un periodo di n. 10 giorni dall'ultimo contatto con la persona sintomatica senza manifestazione di sintomi OPPURE secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria;
- alla sanificazione della postazione di lavoro/ufficio del dipendente sintomatico e, ove necessario su valutazione del RSPP, degli spazi comuni e dei mezzi frequentati dallo stesso.

b) sintomi influenzali fuori orario di lavoro:

il dipendente:

- in presenza di febbre sopra i 37,5°C e/o di sintomi influenzali fuori orario e/o sede di lavoro, contatta il proprio medico di medicina generale e ne segue le istruzioni;
- avvisa l'ufficio personale della Provincia che provvede ad informare Segretario generale/datore di lavoro, Dirigente, Responsabile di servizio, Medico competente, SPP;
- si attiene alle indicazioni dell'autorità sanitaria;
- mantiene informata la Provincia (Dirigente/Responsabile di servizio, ufficio personale) delle indicazioni ricevute e degli sviluppi del caso;
- dopo accertata guarigione, rientra in servizio: nel caso di SARS-COV2 è necessario disporre del certificato di avvenuta negativizzazione rilasciato da ATS;

la Provincia provvede:

- alla prima individuazione degli eventuali contatti stretti;
- nel caso di sospetta positività a giudizio del medico di medicina generale del dipendente sintomatico (prescrizione del tampone) secondo quanto questi provvederà a comunicare, a porre cautelativamente i dipendenti che hanno avuto contatto stretto con esso in modalità di lavoro agile sino a: conferma di diagnosi negativa a COVID19 da parte del sintomatico con cui sono venuti a contatto OPPURE completamento di un periodo di n. 10 giorni dall'ultimo contatto con la persona sintomatica senza manifestazione di sintomi OPPURE secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

c) dipendente sottoposto ad indagine su contatti con SARS-COV2 da parte dell'autorità sanitaria:

il dipendente:

- avvisa l'ufficio personale della Provincia che provvede ad informare Segretario generale/datore di lavoro, Dirigente, Responsabile di servizio, Medico competente, SPP;
- si attiene alle indicazioni dell'autorità sanitaria, anche per quanto riguarda le condizioni di isolamento e l'effettuazione di test;
- mantiene informata la Provincia (Dirigente/Responsabile di servizio, ufficio personale) delle indicazioni ricevute e degli sviluppi del caso;

la Provincia provvede:

- ad attenersi prioritariamente alle indicazioni eventualmente ricevute dall'autorità sanitaria;
- alla prima individuazione degli eventuali contatti stretti.

d) dipendente asintomatico che ha effettuato un test per SARS-COV2:

in caso di positività al test il dipendente comunica immediatamente alle autorità sanitarie ed alla Provincia il risultato e si procede come nel caso di dipendente sintomatico positivo.

Eventuali situazioni lavorative specifiche potranno essere segnalate allo scrivente (per es. attraverso i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Medico competente, il Servizio di prevenzione e protezione, etc) per essere analizzate e per l'adozione di appositi e più puntuali provvedimenti.

Distinti saluti.

il Segretario generale
dott. Maurizio Sacchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni.